

**REPUBBLICA ITALIANA**



**Regione Siciliana**

**ASSESSORATO REGIONALE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI  
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI**

*Programma di Sviluppo Rurale  
Regione Sicilia 2007-2013 Reg. CE 1698/2005*

**\* DISPOSIZIONI ATTUATIVE \*  
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI AIUTO**

**AZIONE - 214/1F “Conversione dei seminativi in pascoli permanenti”**

**MISURA 214 - “Pagamenti agroambientali”  
Sottomisura 214/1– Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio  
sostenibili**

## 1 Riferimenti normativi e misure applicabili

Con Regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005, l'Unione Europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale che prevede all'interno dell'Asse 2 un sistema di aiuti per i metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale. In attuazione di quanto disposto dall'art. 15 di tale Regolamento l'Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari ha predisposto il *Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2007-2013* approvato dalla Commissione Europea con decisione n. CE (2008) 735 del 18/02/2008, modificato con Decisione C (2009) del 18/12/2009 ed ulteriormente modificato con approvazione del Comitato di Sorveglianza e notificato alla Commissione UE con nota n. 54327 del 25/10/2011.

Il PSR è consultabile nel sito <http://www.psr Sicilia.it/>

Il PSR prevede la realizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente regolamentati anche nella misura 214 "Pagamenti agroambientali" e, in particolare, nella sottomisura 214/1 "Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili". Con le presenti disposizioni attuative vengono definite le modalità di concessione degli aiuti, dell'Azione 214/1F "Conversione dei seminativi in pascoli permanenti".

Fonti normative primarie sono, i seguenti Regolamenti comunitari che riguardano lo sviluppo rurale, oltre allo stesso PSR Sicilia 2007-2013:

- Regolamento (CE) n. 1290/2005
- Regolamento (CE) n. 1698/2005
- Regolamento (CE) n. 1320/2006
- Regolamento (CE)n. 1974/2006
- Regolamento (CE) n. 883/2006
- Regolamento (CE) n. 885/2006
- Regolamento (CE) n. 73/2009
- Regolamento (CE) n. 74/2009
- Regolamento (CE) n. 473/2009
- Regolamento (CE) n. 482/2009
- Regolamento (CE) n. 484/2009
- Regolamento (CE) n. 639/2009
- Regolamento (CE) n. 65/2011
- Regolamento (CE) n. 679/2011

Costituiscono fonte normativa anche:

- Decreto del M.I.P.A.A.F n. 30125 del 20/03/2009 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" pubblicato sulla GURI n. 303 del 31 dicembre 2009;
- DDG n. 2763 del 16/12/2008 "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" (allegato A) e delle "Griglie di elaborazione relative alle Misure 211, 212 e 214" (Allegato B) e s.m.i.;
- DDG n. 2150 del 1/12/2010 "Griglie delle riduzioni ed esclusioni misura 214 sottomisura 214/1" e s.m.i.;
- Manuale delle procedure e dei controlli del PSR Sicilia 2007/2013 predisposto da AGEA .
- Linee guida per la costituzione del fascicolo aziendale

I summenzionati decreti e i relativi allegati sono consultabili nel sito: <http://www.psr Sicilia.it/>

## **1.2 Motivazioni e obiettivi dell'azione**

La Regione ha scelto di ampliare con le risorse aggiuntive dell'OCM Vino e della modulazione base, il contributo del PSR alla priorità della conservazione della biodiversità e alla tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturale.

Gli ambienti seminaturali non arborati quali i pascoli permanenti e i prati-pascoli, costituiscono degli ecosistemi di notevole rilevanza ambientale, essendo habitat di numerose specie di flora e fauna selvatiche in quanto sono caratterizzati da forme di utilizzazione del suolo a basso livello di energia con apporti minimi di fertilizzanti e nessun utilizzo di fitofarmaci.

Emerge, pertanto il fabbisogno di salvaguardare tali ecosistemi agricoli ad "elevato pregio naturale", favorendo processi di estensivizzazione degli ordinamenti colturali che ostacolano, o almeno possano compensare, le minacce di una loro complessiva diminuzione nel territorio regionale, derivanti dall'urbanizzazione, dalle coltivazioni a seminativo o arboree e anche dall'espansione spontanea delle superfici boschive.

L'azione 214/1F concorre in forma diretta all'obiettivo specifico dell'Asse 2 salvaguardia della biodiversità, attraverso la costituzione di sistemi agricoli seminaturali di alto pregio.

In particolar modo s'intende tutelare la biodiversità attraverso la riduzione delle superfici coltivate a seminativo convertendole in pascoli permanenti e conseguentemente ridurre l'impatto negativo del sistema agricolo sulla flora e la fauna spontanee grazie all'abbattimento dell'impiego di fitofarmaci e fertilizzanti chimici.

Inoltre, la conversione dei seminativi in pascoli permanenti contribuisce anche a migliorare la risorsa suolo sia per quanto riguarda l'erosione che il livello di sostanza organica, in quanto una copertura vegetale maggiore di quella ottenuta con i seminativi riduce i fenomeni di ruscellamento dell'acqua, di trasporto superficiale e lisciviazione dei nutrienti e di perdita della sostanza organica.

## **2 DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DELL'AZIONE**

### **2.1 - Fascicolo aziendale**

Ai sensi del DPR 503/99 e del D.Lgs 99/2004 tutte le aziende hanno l'obbligo della costituzione del fascicolo aziendale, redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 avente per oggetto "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale – elementi comuni per i sistemi gestionali degli organismi pagatori" e con Circolare AGEA n. 14 del 12/06/2007 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

La ditta ha l'obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta si registrino modifiche aziendali.

Per la costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale ci si dovrà riferire alle relative linee guida consultabili sul sito [http://www.psr Sicilia.it/Documenti\\_nuovosito.html](http://www.psr Sicilia.it/Documenti_nuovosito.html) nonchè alle circolari AGEA e relativi manuali pubblicati sul SIAN e/o AGEA.

### **2.2 – Beneficiari**

Sono ammessi ad usufruire del regime di aiuti gli imprenditori agricoli singoli ed associati iscritti alla C.C.I.A.A competente per territorio e che alla data d'inizio impegno abbiano già iniziato l'attività agricola.

Ai fini del riconoscimento dell'iscrizione alla Camera di Commercio, per accedere agli aiuti di cui alla presente misura farà fede la data di presentazione della domanda di iscrizione alla competente Camera di Commercio, purché questa sia antecedente alla data d'inizio impegno.

Al fine del riconoscimento dello status di imprenditore agricolo dovrà essere assicurato il rispetto di quanto indicato agli artt. 2083 e 2135 C.C., in particolare dovrà essere garantito lo svolgimento di un'attività volta alla coltivazione del fondo e/o all'allevamento del bestiame, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia fiscale e di previdenza.

Possono accedere agli aiuti anche le forme associate di imprenditori agricoli, quali le cooperative agricole, le società agricole di persone e di capitali, purché finalizzate alla conduzione e gestione di aziende agricole, costituite in conformità alle disposizioni dell'articolo 2 comma 1 del D.Lgs. 99/2004 e successive modifiche ed integrazioni

Nei casi di proprietà indivisa o in comunione legale dei beni tra coniugi dovrà essere comprovata la titolarità unica della gestione dell'impresa agricola da parte del richiedente per tutto il periodo d'impegno, attraverso un'apposita dichiarazione del comproprietario o coniuge che autorizza il richiedente a condurre l'azienda e/o il fondo oggetto di aiuto e ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni .

Agli imprenditori agricoli singoli potrà essere riconosciuta la qualifica di imprenditore agricolo professionale ex IATP nel rispetto della normativa vigente; nel caso di forme associate le stesse saranno considerate IAP nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 99/2004 e successive modifiche ed integrazioni

Ai fini di assicurare il rispetto delle pari opportunità nelle forme associate, si applicano le seguenti modalità:

- nel caso di società agricole di persone qualora almeno un socio sia imprenditrice agricola. Per le società in accomandita la qualifica di imprenditrice si riferisce ai soci accomandatari;
- nel caso di società agricole di capitali o cooperative almeno un amministratore sia imprenditrice agricola, quest'ultima nel caso delle cooperative deve essere anche socia.

### **2.3 - Condizioni di Ammissibilità**

I beneficiari dovranno dimostrare, per l'intera durata dell'impegno assunto, di disporre dell'azienda per la quale intendono richiedere l'aiuto in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di contratto registrato di affitto o di comodato d'uso o di altra forma prevista dal codice civile; in ogni caso sono escluse le superficie condotte con contratti o dichiarazioni unilaterali del conduttore.

I contratti, nei quali dovrà essere indicata la data di scadenza, dovranno inoltre prevedere l'autorizzazione da parte del proprietario ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni volti al miglioramento effettivo della azienda anche attraverso l'adozione di metodi di coltivazione diversi da quelli tradizionali; tale condizione potrà essere dimostrata per i contratti già stipulati con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 .

Inoltre, in caso di titolarità attraverso comodato d'uso, nel contratto dovrà essere prevista la clausola di irrevocabilità dello stesso per la durata dell'impegno, in deroga all'art. 1809, comma 2 e 1810 del Codice Civile, o in deroga il contratto dovrà contenere l'obbligo del comodante di continuare l'impegno assunto dal comodatario in caso di recesso dello stesso.

Le aziende zootecniche per accedere all'azione dovranno sottoporre il bestiame allevato alla Profilassi di Stato; non potranno accedere ai benefici della presente azione gli allevatori che, ove necessario, non sottoporranno i propri animali alle operazioni di risanamento e di eradicazione nei confronti della tubercolosi, leucosi e brucellosi.

Le aziende che non possiedono il requisito di "allevamento ufficialmente indenne" dovranno, nei tempi previsti dalla normativa sanitaria vigente, adeguarsi al fine di conseguire tale status.

## **2.4 - Condizionalità**

Il beneficiario si impegna a rispettare sull'intera azienda i requisiti obbligatori relativi al rispetto della condizionalità, previsti dal Regolamento CE n. 73/2009, secondo le modalità applicative stabilite dalle disposizioni normative in vigore, vedi D.M. 30125 del 22/12/2009 modificato dal D.M.10346 del 13/5/2011 e dal D.M. 27417 del 22/12/2011.

In aggiunta ai criteri di condizionalità, i beneficiari dei pagamenti agroambientali sono tenuti al rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale, di cui all'Allegato 8 del D.M. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i., in particolare l'obbligo della verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione, con cadenza almeno quinquennale; tale verifica dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si assume l'obbligo.

## **2.5 - Localizzazione**

L'azione si applica su tutto il territorio regionale. Ai fini dell'accesso al finanziamento sarà attribuita priorità in ordine di precedenza alle aziende ubicate nelle seguenti aree:

- 1) zone *Natura 2000* (SIC e ZPS), individuate ai sensi delle direttive 79/409 CEE e 92/43/CEE;
- 2) zone di alto valore naturale inserite nel sistema regionale delle aree naturali protette (76 Riserve Naturali Regionali e 4 Parchi Regionali);
- 3) corridoi ecologici individuati con Decreto del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente n. 544 del 8/7/2005 e successive disposizioni regionali;
- 4) aree individuate dalla Regione Siciliana ai sensi della direttiva 676/91 con DDG n. 121 del 24/02/2005 come ZVN (zone vulnerabili ai nitrati) e con decreto DDG 357 del 03/05/2007 come zone a rischio di inquinamento da fitofarmaci;

## **2.6 - Durata degli impegni**

La durata degli impegni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda informatica (rilascio), è di sette anni.

## **2.7- Criteri di selezione.**

La selezione dei beneficiari sarà effettuata secondo criteri oggettivi che caratterizzano l'azienda agricola e il titolare dell'impresa agricola, con l'attribuzione di specifici punteggi, nel rispetto delle priorità previste dalle singole azioni.

Le priorità territoriali sono classificate in livelli ed assegnate alle superfici agricole che ricadono in aree preferenziali. La priorità sarà esclusivamente attribuita nel caso in cui almeno il 50% della superficie aziendale impegnata ricada nell'area preferenziale interessata.

All'interno delle priorità territoriali sono previsti criteri di selezione legati alle sensibilità ambientali dell'area, tenendo conto anche della contemporanea coesistenza di diverse sensibilità su una medesima area.

Le priorità tecniche vengono individuate tenendo conto delle esigenze di attuare interventi specifici per il perseguimento di specifici obiettivi di tutela ambientale e delle caratteristiche aziendali.

Al fine del riconoscimento del punteggio attribuito per ciascuna priorità secondo i criteri individuati per l'azione, gli stessi devono sussistere al momento della data di presentazione della domanda di aiuto all'Amministrazione.

A parità di punteggio all'interno di un medesimo livello di priorità territoriale saranno tenute in considerazione le caratteristiche soggettive del richiedente. Il pagamento degli aiuti è subordinato all'effettiva disponibilità finanziaria destinata alla misura nel programma.

In particolare, la selezione delle domande avverrà nel rispetto delle priorità territoriali previste nel PSR Sicilia 2007-2013 e secondo i seguenti criteri, definiti dall'Amministrazione dopo avere consultato il 20/4/2010, ai sensi dell'art. 78 del Regolamento CE n. 1698/2005, il Comitato di Sorveglianza.

### **Azione 214/1F – Conversione dei seminativi in pascoli permanenti**

#### **1) Territoriali**

Descrizione criterio	Priorità livello	Punteggio	
		unitario	max
<b>Zone di protezione speciale (ZPS)</b>	1	20	<b>70</b>
<b>Siti di importanza comunitaria (SIC)</b>	1	20	
<b>Riserve naturali regionali</b>	2	15	
<b>Parchi naturali regionali</b>	2	15	
<b>Corridoi ecologici individuati con decreto Regionale Territorio e Ambiente 544 del 8/7/2005 e succ. disposizioni</b>	3	10	
<b>Zone vulnerabili da nitrati</b>	4	5	
<b>Zone a rischio d'inquinamento da fitofarmaci</b>	4	5	

#### **2) Caratteristiche dell'azienda**

Descrizione criterio	Punteggio	
	unitario	max
<b>Azienda zootecnica</b>	30	<b>30</b>

A parità di punteggio sarà data priorità, in ordine:

1. alle imprenditrici agricole professionali e imprenditrici agricole che impiegano almeno il 50% del proprio tempo lavorativo alle attività agricole e che ricavano dalle stesse almeno il 50% del proprio reddito da lavoro (IAP e Coltivatore diretto);
2. agli imprenditori agricoli professionali e imprenditori agricoli che impiegano almeno il 50% del proprio tempo lavorativo alle attività agricole e che ricavano dalle stesse almeno il 50% del proprio reddito da lavoro (IAP e Coltivatore diretto);
3. altre imprenditrici agricole diverse dal punto 1;
4. altri imprenditori agricoli diversi dal punto 2.

### **2.8 - Cumulabilità dei premi e coerenza con il primo pilastro della PAC**

Gli aiuti previsti nella presente azione, se riferiti alla medesima superficie, non sono cumulabili con gli aiuti previsti in altre azioni della misura 214 né con le misura 213, invece è associabile, in via facoltativa, all'azione 214/1D.

Inoltre, l'azione non presenta sovrapposizioni con gli altri aiuti previsti dal primo pilastro della PAC.

## 2.9 - Adeguamento e trasformazione impegni agroambientali

In attuazione al Regolamento CE n. 1320/2006 è possibile trasformare un impegno agroambientale assunto in forza del Regolamento CE n. 1257/1999 Azione F2 intervento c) con la misura 214 azione 214/1F; tale trasformazione è consentita qualora sia esplicitamente indicato nel bando ed in ogni caso entro la data di scadenza della presentazione della domanda di pagamento dell'ultimo anno d'impegno. In caso di trasformazione di impegno dall'azione F2c ex PSR 2000-2006 Regione Sicilia all'azione 2141/F le fasce di vegetazione già realizzate dovranno essere obbligatoriamente mantenute.

## 2.10 - Cambiamenti nella legislazione comunitaria

Nel caso di modifiche alla legislazione comunitaria di riferimento che portino all'adeguamento delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 del Regolamento CE n. 73/2009 e degli allegati III e IV, e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, gli impegni agroambientali esistenti dovranno essere adattati a tali cambiamenti.

Inoltre, considerato che gli impegni assunti si protrarranno oltre il termine del periodo di programmazione in corso (2007/2013), i beneficiari devono sottoscrivere una clausola di revisione al fine di consentire l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo.

Se gli adeguamenti non sono accettati dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

## 2.11 - Piano aziendale

Il piano aziendale dell'azione 214/1F dovrà contenere i seguenti documenti:

- 1) relazione tecnica riportante le attuali caratteristiche dell'agro-ecosistema, la descrizione analitica dell'intera azienda e di tutti gli interventi da eseguire per il rispetto delle prescrizioni previste dall'azione compresa l'altimetria qualora l'azienda possa avvalersi delle deroghe previste; il carico del bestiame presente in azienda; inoltre, dovrà essere descritto l'avvicendamento culturale eseguito nel triennio antecedente alla domanda per le superfici oggetto di conversione a pascolo permanente e la localizzazione delle singole superfici in base ai diversi livelli di premio (montagna, collina e pianura) nonché rispetto alle priorità territoriali dell'azione;
- 2) idonea planimetria dell'azienda riferita allo stato attuale dei luoghi con indicazione delle colture presenti, ed in particolare l'indicazione degli appezzamenti a seminativo che s'intende convertire in pascoli permanenti, dell'incidenza delle tare, dei pascoli già esistenti, degli incolti e dei fabbricati rurali, la presenza di corpi idrici, la localizzazione delle singole superfici rispetto alle priorità territoriali dell'azione.

La relazione tecnica del piano aziendale dovrà essere firmata da un tecnico agricolo abilitato secondo le norme vigenti; in deroga la predetta relazione potrà essere sottoscritta dal titolare se lo stesso è in possesso di specifica professionalità (agrotecnico, perito agrario, agronomo o veterinario in caso di azienda zootecnica) secondo le norme vigenti.

La relazione tecnica del piano aziendale dovrà riportare in calce la seguente dichiarazione sottoscritta dal professionista incaricato o in deroga dal beneficiario in possesso di specifica professionalità:

*"Il sottoscritto nato a..... il ....., nella qualità di consulente tecnico, o in caso di deroga, di titolare della azienda in possesso di titolo di studio (specificare), dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. ....., che i dati riportati nella relazione aziendale sono veri e reali e corrispondono ai dati contenuti del piano culturale del fascicolo aziendale.      Data      Firma ....."*

Si evidenzia che il piano aziendale suddetto dovrà essere disponibile e visionabile in azienda anche in occasione dei controlli in loco.

## **2.12 - Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno**

La superficie minima aziendale ammessa a premio è ha 2,00; il limite minimo viene ridotto a ettari 1,00 per le isole minori.

L'azione potrà essere applicata su superfici aziendali che al momento della presentazione della domanda di adesione, siano state destinate, per il triennio precedente, a seminativi avvicendati inseriti nelle ordinarie rotazioni colturali. Ai fini del calcolo del triennio si potrà fare riferimento alle semine autunno-vernine effettuate a partire dal 2008.

L'adesione all'azione comporta i seguenti obblighi:

- presentazione di un piano aziendale semplificato conformemente al punto 1.11;
- al primo anno lavorazione superficiale su tutta la superficie interessata, per la preparazione del letto di semina;
- concimazione d'impianto in relazione alle caratteristiche fisico chimiche del terreno, nel rispetto dei seguenti livelli massimi di somministrazione: 90 Kg/ha di unità di fosforo totale, 70 Kg/ha di unità di azoto totale (organico più minerale) ammissibile esclusivamente in assenza di leguminose seminate;
- semina di essenze foraggere autoctone adatte al contesto pedoclimatico interessato da effettuarsi, entro il primo anno d'impegno, al verificarsi delle condizioni ambientali favorevoli;
- trasemine di rinfoltimento o eventuale risemina delle essenze negli anni successivi. Nel corso dell'impegno le specie foraggere utilizzate potranno variare al fine di evitare fenomeni di stanchezza. Esclusivamente nelle zone ricadenti all'interno dei parchi naturali delle Madonie e dei Nebrodi, nonché nelle aree montane con altitudine superiore a 800 metri e nei territori della provincia di Ragusa e Siracusa, caratterizzati dalla presenza di flora pabulare spontanea di elevato pregio, si potrà prescindere dalla semina in fase d'impianto;
- utilizzo di un miscuglio di almeno tre specie, con presenza equilibrata dei semi delle diverse essenze e per una quantità non inferiore a 80 Kg/ha;
- il pascolo potrà essere effettuato con la tecnica di pascolamento turnato con l'obbligo di utilizzare recinti mobili e con un carico di bestiame annuo non inferiore a 0,5 UBA e non superiore a 1,4 UBA per ettaro di superficie impegnata
- in caso di pascolo dovrà essere adottata una razionale tecnica di gestione dello stesso, che preveda anche un'interruzione dello sfruttamento durante la fase riproduttiva delle essenze pabulari;
- mantenimento della destinazione foraggera in asciutto e adozione delle necessarie pratiche colturali, al fine di mantenere il pascolo in ottimali condizioni vegeto produttive, per tutta la durata dell'impegno;
- divieto di utilizzo di fitofarmaci e/o diserbanti;
- realizzazione e/o manutenzione di scoline con funzione regimante dell'acqua piovana;
- in assenza di pascolo, effettuazione di almeno uno sfalcio annuale e successiva asportazione del foraggio ottenuto.

## **2.13 - Entità e intensità dell'aiuto**

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio riferito all'effettiva superficie convertita a pascolo permanente e l'aiuto concesso sarà pari a € 280/ha per le zone di montagna, € 330/ha per le zone di collina e € 350/ha per le zone di pianura.



L'entità dei suddetti premi è subordinata alla Decisione della Commissione Europea di approvazione delle modifiche notificate con nota n. 54327 del 25/10/2011 relativamente alla scheda di modifica n. 49 per l'adeguamento dei premi agroambientali.

Ai fini della classificazione delle zone si fa riferimento a quanto utilizzato dalla RICA ed adottato ai fini della quantificazione dei suddetti premi; pertanto sarà pubblicato sul sito del PSR Sicilia l'elenco dei Comuni con la codifica "Zona altimetrica" (1=Montagna interna; 2=Montagna litoranea; 3=Collina interna; 4=Collina litoranea; 5=Pianura) per l'ubicazione delle singole superfici aziendali.

### **3 PROCEDURE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDA DI AIUTO E DI PAGAMENTO**

#### **3.1 - Presentazione domanda di aiuto**

La domanda di aiuto va presentata telematicamente utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN, o per il tramite del CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione alle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione regionale, entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione nel bando.

La suddetta domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti comprese le dichiarazioni aggiuntive della ditta e la scheda di auto-attribuzione del punteggio,

Si precisa che le domande di aiuto non saranno accettate se presentate sul sistema SIAN in ritardo rispetto alla data fissata.

Considerato che la presentazione telematica coincide con il rilascio, tutte le domande rilasciate oltre i termini o non rilasciate saranno respinte.

La copia cartacea della domanda, così come rilasciata dal sistema e debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, dovrà pervenire completa della documentazione appresso riportata, in busta chiusa all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio perentoriamente entro i successivi 30 giorni dalla data di scadenza del bando.

Nel caso di azienda composta da più corpi fondiari, siti in differenti territori provinciali, la competenza è attribuita all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura nella cui zona di operatività è ubicata la maggiore superficie impegnata.

Nella parte esterna della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2007-2013 misura 214 "Pagamenti agroambientali - AZIONE 214/1F" Bando di selezione annualità \_\_\_\_\_; inoltre vanno indicati gli estremi del beneficiario richiedente.

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea farà fede **unicamente** la data apposta sulla ricevuta rilasciata da ciascun ufficio che dovrà essere spillata alla busta chiusa, sulla quale dovrà essere riportata la medesima data

La domanda di aiuto potrà essere presentata solamente dalle aziende che hanno correttamente costituito e aggiornato il fascicolo aziendale presso i Centri di Assistenza Aziendale autorizzati.

L'istanza pervenuta dovrà essere acquisita al protocollo dell'Ispettorato Provinciale della Agricoltura attraverso l'apposizione del numero di protocollo sulla busta chiusa.

Il numero di domanda generato in automatico dal sistema SIAN consentirà unicamente di individuare l'operazione e costituirà elemento componente del codice identificativo della stessa.

La domanda cartacea di aiuto presentata oltre i termini previsti verrà considerata non ricevibile e l'ufficio darà apposita comunicazione alla ditta interessata.

Con le stesse modalità, verranno considerate non ricevibili le richieste presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di selezione, non compilate con le modalità indicate tramite il sistema SIAN e mancanti della documentazione richiesta.

### **3.2 - Documentazione richiesta**

Alla domanda, debitamente compilata dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

1. piano aziendale redatto in conformità al punto **2.11**;
2. per le aziende zootecniche, ultima certificazione disponibile sugli accertamenti sanitari obbligatori rilasciata dalla **ASP** competente, per tutte le specie allevate (si ritiene valida ai fini della partecipazione al bando la certificazione rilasciata in data non antecedente a 12 mesi dalla data di presentazione della domanda informatica ad eccezione degli equidi la cui certificazione ha validità di 24 mesi);
3. documentazione attestante la condizione di seminativo avvicendato per il triennio precedente alla domanda di aiuto (Piano colturale delle tre annualità precedenti la presentazione della domanda per esempio da domanda unica, da fascicolo aziendale o da altra documentazione giustificativa);
4. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'iscrizione alla Camera di Commercio con le modalità previste dalla nota regionale n. 7605 del 2012 in applicazione della Legge 183/2011 art. 15 in materia di certificati e dichiarazioni (modello A, B e C);
5. conformemente a quanto previsto al punto **2.3**, contratto di comodato e/o contratto di affitto con l'autorizzazione del proprietario del fondo ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni, contenente anche la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dal richiedente;
6. Dichiarazione del comproprietario o coniuge che autorizza il richiedente a condurre l'azienda e/o il fondo oggetto di aiuto e ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni per i casi di proprietà indivisa o di comunione legale dei beni tra coniugi

I soggetti in forma associata dovranno produrre inoltre:

7. copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci (ad eccezione delle deroghe previste dalla normativa vigente);
8. delibera del consiglio di amministrazione, se previsto dallo statuto, che autorizza il rappresentante legale a richiedere, sottoscrivere gli impegni previsti dal piano ed a riscuotere gli aiuti;
9. copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica (ad eccezione delle deroghe previste dalla normativa vigente).

Nella domanda compilata informaticamente va indicato come codice ente l'Ispettorato Provinciale per l'agricoltura competente per territorio a cui va inviata la domanda.

### **3.3 - Nomina Commissione di valutazione – Presa in carico, ricevibilità e valutazione istanze, attribuzione punteggio e predisposizione graduatoria regionale**

Il dirigente del Servizio responsabile (IPA), procederà alla nomina di una commissione di valutazione e comunicherà al Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura l'avvio della fase di ricevibilità e valutazione delle istanze, per la pubblicazione sul sito del PSR.

La Commissione al suo insediamento potrà strutturarsi in più sottocommissioni tenuto conto del numero di istanze presentate al fine di rispettare i tempi previsti.

La Commissione, a seguito della consegna delle istanze prese in carico dall'ufficio dell'Ispettorato Provinciale competente, procederà alla ricevibilità di ogni domanda verificando che la stessa sia di competenza dell'IPA, che sia correttamente compilata in ogni sua parte, che sia presente la documentazione

richiesta, e dopo avere siglato e riportato il protocollo di entrata in tutti i documenti, compila la lista di controllo tramite la specifica funzione prevista sul sistema SIAN riportando in calce le determinazioni relative alla ricevibilità o meno della istanza.

La Commissione, per le istanze ricevibili, procederà alla verifica della qualifica del beneficiario, della superficie minima richiesta ed alla valutazione dei punteggi auto-attribuiti, provvederà a completare la lista di controllo tramite la specifica funzione prevista sul sistema SIAN relativamente alla valutazione riportando in calce anche il punteggio determinato, la priorità territoriale, l'eventuale priorità a parità di punteggio, ed infine, predisporrà gli elenchi provinciali provvisori delle domande istruibili, di quelle escluse e di quelle non ricevibili.

Gli elenchi provinciali provvisori delle domande istruibili con il relativo punteggio, delle domande escluse e di quelle non ricevibili, con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità, saranno approvati con provvedimento Ispettorale e trasmessi al Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura, che provvederà all'approvazione dell'elenco provvisorio regionale e alla pubblicazione nel sito [www.psr.sicilia.it](http://www.psr.sicilia.it); inoltre tali elenchi verranno affissi all'albo provinciale di ciascun Ispettorato e saranno consultabili presso l'Ufficio relazioni con il Pubblico degli uffici provinciali e della sede centrale Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura.

Le istanze utilmente inserite negli elenchi provvisori saranno immediatamente oggetto delle verifiche tecnico/amministrativa di cui al successivo punto 3.4 e dei controlli di cui al punto 3.5 sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

L'affissione al sito internet degli elenchi provvisori assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, di avvio del procedimento di esclusione sia per le istanze escluse sia per quelle non ricevibili. Tutti gli interessati, entro i successivi **15** giorni dalla predetta data di pubblicazione degli elenchi provvisori, potranno richiedere all'IPA con apposite memorie il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.

L'Ispettorato Provinciale della Agricoltura, entro **60** giorni successivi all'affissione degli elenchi provvisori, dopo avere esaminato le eventuali memorie difensive, provveduto alle verifiche tecnico/amministrative di cui al punto 3.4 e ai controlli di cui al punto 3.5, procederà alla stesura degli elenchi definitivi delle domande ammesse ed escluse, riportanti anche le motivazioni di esclusione, che verranno trasmessi al Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura per la stesura della graduatoria regionale e successiva sua pubblicazione sulla GURS e sul sito ufficiale, a seguito della registrazione del decreto di approvazione alla Corte dei Conti.

La pubblicazione della graduatoria regionale sulla GURS assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le ditte escluse e/o non ricevibili.

### **3.4 - Verifiche tecniche/amministrative sulle domande di aiuto**

L'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura entro **15** gg dalla pubblicazione all'albo degli elenchi provvisori, darà comunicazione al richiedente dell'avvio del procedimento istruttorio segnalando l'Ufficio e il responsabile del procedimento cui è stata assegnata la domanda e presso il quale potrà richiedere eventuali informazioni.

L'istruttoria verrà svolta dal funzionario incaricato il quale, entro i successivi 30 giorni, procederà alla chiusura della verifica tecnico-amministrativa della domanda.

Il funzionario istruttore incaricato verificherà la conformità dei documenti presentati per l'ammissibilità all'aiuto, la corretta procedura attivata dal beneficiario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal programma per l'azione.

L'assenza della documentazione, la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente, comporterà l'archiviazione della domanda.

Nel caso in cui nel corso dell'istruttoria si presentasse la necessità da parte dell'ufficio di richiedere integrazioni e/o precisazioni, ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria, l'ufficio invierà al richiedente una unica richiesta di documenti da produrre, inderogabilmente entro 15 giorni, a partire dalla data di ricevimento della raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora entro tale termine non perverranno le integrazioni richieste l'ufficio istruttore darà avvio alle procedure di archiviazione della domanda.

A chiusura della verifica istruttoria della domanda di aiuto verrà redatto apposito verbale, tramite la specifica funzione prevista sul sistema SIAN, riportante le determinazioni assunte dal funzionario istruttore sulla ammissibilità dell'aiuto, con la determinazione del premio annuale.

Nel caso in cui l'importo del premio riconosciuto è superiore a € 154.937,07 l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura provvederà a richiedere alla Prefettura competente l'informativa antimafia.

Nei casi in cui le istanze vengano giudicate non ammissibili, o siano state rigettate per carenza documentale o per la mancata presentazione delle integrazioni, il dirigente della struttura responsabile darà comunicazione ai richiedenti dell'avvio del procedimento di archiviazione.

### **3.5 - Controlli sulle dichiarazioni**

L'Ufficio Istruttore, sul 100% delle domande, verificherà la veridicità delle dichiarazioni fornite anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e la conformità della documentazione a quanto previsto dal programma e dalle disposizioni attuative.

Il controllo verrà svolto utilizzando tra l'altro i sistemi informatici (es. portale SIAN, Cartografia presente sul sito istituzionale di questa Amministrazione, ecc), e verterà anche sulla sussistenza delle condizioni descritte nella relazione tecnica, ed il riscontro, per quanto pertinente, della corretta attribuzione del punteggio riferito ai criteri di selezione.

Si precisa che in caso di presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procederà oltre che alla archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria.

### **3.6 - Ricorso**

A seguito della pubblicazione della graduatoria regionale sulla GURS, avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di aiuto/pagamento, la ditta richiedente può avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le seguenti modalità:

Impugnazione amministrativa: 1 Ricorso amministrativo, 2 Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana, 3 Impugnazione giurisdizionale, 4 Camera Arbitrale.

#### **3.6.1 - Ricorso amministrativo**

##### Ricorso gerarchico

Qualora l'interessato ritenga che sia stato emanato un atto che sia illegittimo o viziato nel merito (cioè per errata valutazione della situazione di fatto), questo può essere impugnato con il ricorso gerarchico rivolto alla autorità immediatamente superiore. Il ricorso deve essere steso con chiarezza e sintesi, indicando esattamente le proprie generalità e recapito, l'atto che si contesta ed i motivi per cui si ritiene che esso vada modificato. Il termine per il ricorso è 30 giorni dalla comunicazione o notizia certa del provvedimento. Nel ricorso devono essere esposti tutti i motivi che si intendono addurre. Può essere richiesta la sospensiva del provvedimento impugnato, esponendo gravi motivi. Esso va consegnato

direttamente all'autorità cui si ricorre oppure può essere spedito con raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la data di spedizione per l'accertamento del rispetto dei termini di presentazione o può essere notificato a mezzo ufficiale giudiziario.

Il ricorso deve essere deciso entro 90 giorni; trascorso tale termine il ricorso si intende respinto e si può fare ricorso amministrativo al Presidente della Regione o giurisdizionale al TAR.

#### Ricorso in opposizione

Contro un atto amministrativo della pubblica amministrazione è possibile proporre ricorso in opposizione, che è un ricorso ordinario ed a carattere rinnovatorio, proponibile alla stessa amministrazione che ha emanato l'atto impugnato, la quale agisce esercitando un potere diverso da quello utilizzato al momento dell'emanazione dell'atto in quanto agiva da amministrazione attiva. È un rimedio eccezionale che può essere utilizzato solo nei casi previsti dalla legge. Esso può essere proposto sia per motivi di legittimità che di merito, a tutela sia di diritti soggettivi che di interesse legittimi. Al ricorso in opposizione si applicano i profili del ricorso gerarchico tranne quelli specificatamente individuati da specifiche disposizioni.

### **3.6.2 - Ricorso Straordinario al Presidente della Regione**

Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana<sup>1</sup> è previsto dall'art. 23 dello Statuto Siciliano. È un ricorso straordinario che viene proposto solo contro atti amministrativi aventi le seguenti caratteristiche:

- atti definitivi (cioè contro cui non può più essere proposto un ricorso amministrativo ordinario<sup>2</sup>);
- atti amministrativi regionali<sup>3</sup>, ritenuti lesivi tanto di interessi legittimi quanto di diritti soggettivi, salvo quelli sottoposti dalla legge a particolare regime di impugnazione.

Il ricorso deve essere presentato entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato. Esso può essere proposto solo per motivi di legittimità, mai per vizi di merito, ed è inammissibile se l'atto avverso cui è proposto sia stato già impugnato in via giurisdizionale dallo stesso interessato.

La facoltà di scelta tra il ricorso giurisdizionale e quello straordinario si consuma solo con il deposito del primo, che concreta la volontà dell'interessato di adire la via giurisdizionale. Una volta incardinato il giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale (il che si verifica anche col deposito fuori termine) resta definitivamente preclusa la proponibilità del gravame straordinario, anche se l'interessato rinuncia al ricorso giurisdizionale<sup>4</sup>.

Avverso la decisione oltre al ricorso straordinario, si ammette il concorso di rimedi impugnatori diversi e, segnatamente:

---

<sup>1</sup> Vedasi decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373

<sup>2</sup> Devono perciò essere trascorsi 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento e che non si sia fatto ricorso, oppure 30 giorni dalla comunicazione che il ricorso proposto è stato respinto oppure che siano trascorsi 90 giorni senza che sia intervenuta alcuna decisione)

<sup>3</sup> Secondo un orientamento giurisprudenziale da tempo consolidato, per atti amministrativi regionali si intendono non solo i provvedimenti degli organi dell'Amministrazione diretta o indiretta della Regione, ma anche quelli promananti dagli organi di altri enti pubblici (compresi gli enti pubblici economici) aventi la sede centrale in Sicilia e sottoposti alla vigilanza della Regione nonché quelli di autorità statali aventi sede nell'Isola, emessi in materie di competenza regionale, per le quali siano state emanate le norme di attuazione dello Statuto (atti oggettivamente regionali)

<sup>4</sup> Rispetto all'azione giudiziaria ordinaria invece il ricorso straordinario, rimedio di carattere generale ammissibile anche a tutela di diritti, si trova in rapporto di reciproca indipendenza; cosicché l'interessato può intraprendere contemporaneamente o consecutivamente le due vie. Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, tuttavia, rende improcedibile il ricorso straordinario pendente sulla stessa controversia.

- il ricorso per revocazione, in sede straordinaria;
- il ricorso per vizi di forma o del procedimento, in sede giurisdizionale

### **3.6.3 - Impugnazione Giurisdizionale**

Gli atti amministrativi possono essere impugnati anche di fronte al Tribunale Regionale Amministrativo (TAR). Non è richiesto che l'atto sia definitivo<sup>5</sup>.

Il TAR può intervenire sull'atto amministrativo annullandolo o modificandolo, ma solo per vizi di legittimità e cioè: per incompetenza o per violazione di legge<sup>6</sup> o per eccesso di potere<sup>7</sup>.

L'impugnazione si propone con ricorso con esposizione di tutti i motivi per cui si impugna l'atto. Il ricorso deve essere notificato alla P.A. che ha emanato l'atto e ad almeno uno degli eventuali controinteressati, entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via. Entro 30 giorni dall'ultima notifica il ricorso va depositato al TAR..

La decisione del TAR può essere impugnata con ricorso al Consiglio di Stato, nel caso della Regione Siciliana al Consiglio di Giustizia Amministrativa, da proporsi entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.

### **3.6.4 - Camera arbitrale**

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione degli atti relativi alle presenti disposizioni può essere devoluta al giudizio arbitrale ovvero alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **4 PRESENTAZIONE DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO**

### **4.1 - Termine presentazione e documentazione**

Annualmente entro il termine del **15** maggio le ditte dovranno presentare la domanda annuale di pagamento a conferma dell'impegno assunto, a seguito della specifica circolare regionale, che ne detterà le modalità.

Le domande annuali di pagamento e le domande di cambio beneficiario vanno compilate telematicamente utilizzando la funzionalità on-line messe a disposizione da A.G.E.A. sul portale SIAN entro il suddetto termine, o per il tramite del CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione delle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione Regionale.

### **4.2 - Controlli amministrativi e controlli in loco**

In conformità alle disposizioni regolamentari sulle domande di pagamento l'ufficio addetto ai controlli amministrativi procederanno alla verifica della correttezza e completezza della domanda, della documentazione richiesta. I controlli amministrativi comprendono anche i controlli incrociati sul Sistema integrato di gestione e controllo ( SIGC ).

<sup>5</sup> Quindi non è necessario attendere che siano trascorsi i 30 giorni disponibili per proporre ricorso amministrativo

<sup>6</sup> Ad esempio erronea interpretazione della legge, vizi di forma, mancanza di motivazione.

<sup>7</sup> Ad esempio travisamento dei fatti, illogicità o contraddittorietà della motivazione, contraddittorietà con altri atti, inosservanza di circolari, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, mancanza di idonei parametri di riferimento che consentano di assicurare ad ogni cittadino eguale trattamento, ecc

Verrà individuato, secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione regionale in accordo con l'organismo pagatore, un campione pari almeno al 5% delle domande presentate, per l'esecuzione dei controlli oggettivi sulle superfici impegnate, sul rispetto da parte dei beneficiari delle norme di eleggibilità e condizionalità, sul rispetto degli obblighi aggiuntivi assunti e degli impegni previsti dall'azione, sulle dichiarazioni rese dal beneficiario in fase di domanda e durante il periodo di impegno.

L'attività di controllo sia amministrativa che in loco verrà eseguita in conformità ai manuali delle procedure predisposti dall'organismo pagatore.

I soggetti preposti al controllo, a chiusura delle operazioni di verifica previste dal manuale per i controlli in loco predisposto dall'organismo pagatore, comunicheranno agli uffici istruttori i risultati dello stesso.

In caso di rilevazioni di infrazioni nel corso del controllo in loco le stesse dovranno essere accertate secondo le procedure stabilite nel manuale dei controlli AGEA

La presenza di infrazioni potrà comportare una riduzione del premio o l'esclusione dallo stesso, nonché l'applicazione di eventuali sanzioni in conformità a quanto stabilito nei provvedimenti nazionali e regionali vigenti.

#### **4.3 - Pagamenti del premio riconosciuto**

Unicamente in fase successiva all'avvio dei controlli in loco si procederà alla autorizzazione dei pagamento, per la successiva liquidazione del premio riconosciuto.

Nel caso in cui l'importo del premio riconosciuto è superiore a € 154.937,07 dovrà essere richiesta l'informativa antimafia alla Prefettura competente.

Per le aziende sottoposte a controllo in loco il pagamento potrà essere effettuato solo successivamente alla chiusura del procedimento e tenuto conto delle risultanze dello stesso.

#### **4.4 - Subentro, recesso anticipato, decadenza totale**

Nel caso di cessione parziale o totale della azienda durante il periodo di esecuzione di un impegno è consentito il subentro da parte di soggetto diverso dal beneficiario, purché lo stesso mantenga gli impegni assunti dal cedente e rispetti i criteri di selezione attribuiti riferiti alla priorità soggettiva.

In caso di mancato subentro nell'impegno da parte del rilevataro della azienda, il beneficiario dovrà rimborsare il sostegno riconosciuto sino alla data del cambio parziale o totale della titolarità dell'azienda; il rimborso non sarà dovuto qualora il recesso parziale interessi una superficie non superiore al 10% della superficie oggetto d'impegno ammessa nella domanda d'aiuto.

In deroga qualora la prosecuzione dell'impegno non sia realizzabile non sarà richiesto il rimborso nel caso di cessione definitiva delle attività agricole successiva al compimento del terzo anno di impegno;

Inoltre nel caso in cui, a seguito di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, il beneficiario non sia nelle condizioni di rispettare gli impegni assunti si procederà ad adeguare gli impegni alla nuova situazione. Qualora non sia possibile procedere all'adeguamento, decadrà l'impegno assunto senza obbligo di rimborso da parte del beneficiario per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

In tutti casi il beneficiario è tenuto a dare comunicazione delle mutate condizioni all'amministrazione affinché la stessa possa dopo aver verificato il sussistere delle predette condizioni e adottare i consequenziali provvedimenti.

Nel caso di impossibilità a mantenere gli impegni assunti per cause di forza maggiore previste dalla regolamentazione comunitaria, appresso riportate, non si procederà al rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d) calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario.

Nel caso in cui ricorrano casi di forza maggiore o circostanze eccezionali le stesse devono essere notificate per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'ufficio Provinciale dell'Assessorato Agricoltura e Foreste territorialmente competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alla necessaria documentazione atta a supportare quanto richiesto.

#### **4.5 - Sistema sanzionatorio**

In applicazione degli articoli 16, 17 e 18 del Regolamento Comunitario 65/2011 in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione dell'aiuto, si procederà alla riduzione, alla esclusione o al rifiuto dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", modificato con DM n°10346 del 13 maggio 2011 e DM 27417 del 22 dicembre 2011.

Le procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni, nonché delle modalità per il calcolo delle sanzioni da applicare, in caso di inadempienze effettuate dalle ditte beneficiarie, sono contenute nel Decreto Dirigenziale n. 2763 del 16/12/2008 e s.m.i. riguardante l'approvazione del "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni, e delle sanzioni" e DDG n. 2150 del 1/12/2010 "Griglie delle riduzioni ed esclusioni misura 214 sottomisura 214/1".